



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 ottobre 2012

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

#### RIUNIONE GIOVEDI' 18 OTTOBRE 2012

**1. Ricorso calc. COSSENTINO ALBERTO RESPINTO**

(tesserato A.C. Reggiana 1919 S.p.A.)

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Reggiana/Como del 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

**2. Ricorso U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ginestra Ciro seguito gara Vigor Lamezia/Salernitana del 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

**3. Ricorso S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.**

avverso le sanzioni:

- della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sorrentino Armando;  
- della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 6.11.2012 inflitta al signor Cecere Alfonso;  
seguito gara Aversa Normanna/Arzanese del 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

La C.G.F., separato preliminarmente il ricorso in due distinti appelli:

- **ACCOGLIE** il ricorso proposto per il calciatore Sorrentino Armando e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara;  
- **RESPINGE** il ricorso proposto per il signor Cecere Alfonso.

**4. Ricorso U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.**

avverso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 23.10.2012 inflitta al Sig. Claudio Lotito seguito gara Salernitana/Borgo a Buggiano del 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 16.10.2012)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.